

TRIBUNALE di FIRENZE

Seconda sezione civile

R.G. nr. 15636/2017 e R.G. 16812/2018

Verbale di udienza delle due cause riunite del 5 dicembre 2019 ore 12


Compare per parte opponente l'avv. , in sostituzione dell'avv.

che si riporta integralmente a tutte le istanze ed argomentazioni in atti e precisa le conclusioni come in atti e insiste perché si ridetermini la sanzione tenuto conto dei principi di cui all'art. 8 della legge 689/1981. Dopo breve discussione orale, il giudice indica le ore 17,30 per la lettura della sentenza; i difensori rinunciano a comparire, per cui il giudice si ritira in camera di consiglio e sospende il verbale.

=0=0=0=

Udienza del 5.12.2019 ore 17,30

Il giudice procede alla lettura della sentenza in assenza concordata del procuratore della parte.



REPUBBLICA ITALIANA

*In nome del Popolo Italiano*

Il Tribunale civile di Firenze, II<sup>a</sup> sezione, nella persona del giudice on. Liliana Anselmo, ha pronunciato ai sensi degli artt. 429 e 281 *sexies* c.p.c.

**SENTENZA CONTESTUALE**

Nelle due cause civili riunite iscritte la prima al N° di R.G.15636/2017 e la seconda al N° di R.G. 16812/2018, promosse entrambe da

, in persona del  
legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'avv.  
come da procura speciale a margine dei ricorsi in opposizione

*OppONENTI*

CONTRO

in persona

del:

*OPPOSTA*

**OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione nr. 3976/2017/E**

**Conclusioni**

**Per i ricorrenti:** *Accertare e dichiarare l'illegittimità, annullabilità, nullità e/o inesistenza del provvedimento impugnato e per l'effetto revocare e/o annullare il medesimo provvedimento per i motivi*



*indicati nel ricorso in opposizione e IN IPOTESI ricondurre la sanzione amministrativa comminata alla misura di legge.*

**Concisa esposizione dei fatti**

A seguito di accesso ispettivo eseguito da personale dell'Ispettorato nazionale del Lavoro sede di Firenze in data 19.7.2016 presso la sede legale i della società , è emerso che il lavoratore ( , occupato dal 4.3.2008 come operaio di livello 4, ha avuto un periodo di malattia a far data dall'agosto del 2015, per cui dall'esame dei libri (LUL, prospetti paga, mod. DM10) il datore di lavoro aveva corrisposto in ritardo l'indennità di malattia riferita ai mesi di settembre, ottobre e dicembre 2015, nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2016, oltre agli assegni familiari riferiti a tali mesi e anche la 13<sup>a</sup> mensilità 2015 e 14<sup>a</sup> mensilità 2016. Inoltre veniva accertato che la società , pur provvedendo a corrispondere alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione, gli importi delle dette indennità di malattia e di assegni familiari al lavoratore ha tuttavia trasmesso all'INPS le denunce mensili di cui sopra relative ai mesi sopra indicati, portando a conguaglio detti importi con i contributi assicurativi dovuti al predetto Istituto, condotta che veniva ritenuta integrare la violazione amministrativa di cui all'art. 316 ter comma 2 c.p. (oltre agli altri illeciti amministrativi di cui agli artt. 37 DPR 797/1955 e 1 D.L. 663/1979).

Pertanto si procedeva alla redazione del verbale unico di accertamento e notificazione nr. ] del 7.10.2016 e alla sua notifica in data 20.10.2016 prevedente la sanzione complessiva di euro 40.883,07.

Esperita la procedura amministrativa di ricorso e assunta l'audizione del legale rappresentante della società e depositati gli scritti difensivi ex art. 18 legge 689/1981, la sanzione amministrativa veniva ridotta ad euro 25.850,60 (di cui euro 25.822,00 per sanzione) e portata a conoscenza mediante la notifica dell'ordinanza ingiunzione nr. ] del 20.9.2017, notificata il 6.10.2017.

E' stato depositato in data 8.11.2017 ricorso in opposizione ex artt. 22 legge 689/1981 e 6 D.lgvo 150/2011; il medesimo ricorso è stato presentato anche presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze e ciò ha generato un "doppione" di fascicolo (R.G. 2999/2017) che, una volta trasmesso alla Seconda Sezione Civile, è stato riunito al fascicolo principale.

Deve darsi atto che la si è costituita nel giudizio promosso inizialmente davanti la Sezione Lavoro con atto del 14.3.2018 (prot. 17/Cont. Giur.) nel quale dà atto che si era formato anche presso la "doppio fascicolo" a nome del ricorrente per il medesimo verbale e ha così proceduto alla revoca in autotutela di uno dei due provvedimenti (doppioni); quindi in parte qua deve sin d'ora dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento a uno dei due dopponi del medesimo provvedimento.

I MOTIVI di OPPOSIZIONE sono i seguenti:



1 – **l'insussistenza del fatto contestato:** si assume che il pagamento delle buste paga è stato effettuato con ritardo perché erano in corso con il legale del lavoratore una serie di trattative, anche in ordine al fatto che lo stesso lavoratore si era reso responsabile di alcuni illeciti aziendali che avevano comportato l'emissione di provvedimenti disciplinari; superata la fase di interlocuzione con il legale del lavoratore, i pagamenti sono stati poi definitivamente effettuati nei mesi di agosto e settembre 2016, per cui il fatto che l'azienda abbia trasmesso all'INPS i moduli DM10 (nonostante non fosse stata ancora erogata la retribuzione del mese di riferimento) non significa automaticamente che ci fosse una volontà fraudolenta nei confronti dello Stato, essendo detta trasmissione solo un modo di esplicazione delle procedure automatiche ed interne all'azienda;

2---**l'illegittima indicazione nel titolo ingiuntivo di una circostanza errata**, in quanto si dà atto nell'ordinanza ingiuntiva che il . non ha presentato scritti difensivi, quando invece, oltre a depositarli, è stato anche sentito;

3--- **il difetto di motivazione del provvedimento impugnato**, in quanto nell'ordinanza ingiuntiva non sono esplicitati con "sufficienza" e "completezza" i passaggi attraverso i quali la . è pervenuta all'applicazione della sanzione, omettendo di dare rilevanza sia agli elementi che fondano la responsabilità patrimoniale degli ingiunti (*an debeatur*) che, soprattutto, agli elementi che sono stati considerati dalla stessa utili per quantificare la sanzione (*quantum debeatur*), atteso che nel caso in esame si sarebbe di fronte a più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative poste in essere nell'ambito di un medesimo disegno e quindi non sarebbe stato preso in considerazione l'art. 8 della legge 689/1981 (*"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge .... in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie"*).

3 – **l'eccessività della sanzione** , atteso che è stato applicato il massimo edittale della sanzione di cui all'art. 316 ter c.p. (da euro 5.164,00 ad euro 25.822) senza tener conto che, ex art 11 legge 689/1981, occorre valutare la gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; tali elementi ricorrerebbero nella specie poiché le indennità di malattia e gli assegni familiari sono stati tutti corrisposti dalla società al lavoratore, seppure con ritardo; con ciò denotando l'azienda di essersi efficacemente adoperata nella eliminazione delle conseguenze del suo illecito; inoltre lo stesso art. 316 ter c.p. prevede che la sanzione non possa essere superiore al triplo del beneficio conseguito e tenuto conto delle contestazioni di cui al verbale unico di accertamento, la violazione più grave è quella del mese di ottobre 2015, pari ad euro 1664,09



(di cui euro 1204,26, per indennità di malattia e euro 459,83 per assegni nucleo familiare); pertanto la sanzione avrebbe dovuto essere al massimo di euro 4.992,27 che aumentata fino al triplo ex art. 8 della legge 689/1981 può giungere all'importo di euro 14.976,81.

La . . . non si è costituita in giudizio.

Con decreto del 26.1.2018 è stata sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata; sono seguiti alcuni rinvii per attendere che la causa instaurata presso la Sezione Lavoro venisse assegnata alla Seconda Sezione civile (v. verbali del 16.5.2018, 30.10.2018, 13.12.2018, 20.2.2019) e in data 4.7.2019 la causa R.G. 16812/2018 è stata riunita a quella pendente dinanzi a questo giudice.

Ritenute le cause mature per la decisione, sono stati assegnati e rispettati i termini concessi per il deposito di note conclusive.

### Motivi della decisione

#### In via preliminare

La giurisprudenza della Suprema Corte afferma costantemente che il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della *causa petendi*, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. A ciò consegue: a) che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza dell'atto, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda, non può introdurre in corso di causa domande nuove, ossia motivi di opposizione diversi da quelli originariamente dedotti (*Cass. 16.2.2016 n. 2962; Cass. 16.4.2010 n. 9178; Cass. 5.8.2010 n. 18288*); b) che è parte opposta a dover dare prova del suo credito.

#### Sul primo motivo

Il fatto che ha generato la sanzione non viene esplicitamente contestato da parte opponente che ammette i propri ritardi nella corresponsione delle dovute indennità e delle retribuzioni; l'aver invocato la circostanza che l'invio all'INPS dei modelli DM10 sia automatico non giustifica poiché al contrario avrebbe dovuto essere interrotto.

#### Sul secondo motivo



Si tratta di una censura formale che non incide sull'obbligo del giudice adito di verificare e accertare l'esistenza del titolo di credito, ovvero della sussistenza della condotta illecita dalla quale deriva l'applicazione della sanzione amministrativa.

#### Sul terzo motivo

a---Si invoca l'applicazione dell'art. 8 della legge 689/1981 al caso di specie.

Non si condivide l'assunto in virtù della pluralità delle violazioni della medesima norma commesse attraverso distinte azioni loro contestate.

La giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative, è unanime nel sostenere l'inapplicabilità della previsione di cui all' art. 8 della legge n. 689/1981 alle ipotesi di violazione della medesima norma attraverso distinte azioni.

La Suprema Corte, sostiene infatti che *“la norma di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate, per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale, di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. Non è neppure applicabile a tale ipotesi, in via analogica, la norma dettata dall'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 della legge 689/1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano “tout court” estese alla materia degli illeciti amministrativi”*. (cfr ex multis Cass. Civ. Sez. II, 03/10/2011, n. 20222).

b- si ritiene che la : non abbia adeguatamente considerato, nel quantificare nel massimo previsto dalla norma la sanzione, gli elementi di cui all'art. 11 della legge 689/1981 ed in particolar modo la circostanza che al mese di settembre 2016 aveva saldato ogni debenza nei riguardi del lavoratore, ovvero prima della stessa redazione del verbale unico di accertamento e notificazione del 7.10.2016, e quindi ha efficacemente eliminato ogni conseguenza dell'illecito contestato.

Questo giudice condivide tale prospettazione.

A tale riguardo giova ricordare che, ai sensi degli artt. 16 e ss. L. 689/1981, successivamente alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione, è concesso al trasgressore un termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi e documenti e per la richiesta di audizione dinnanzi all'autorità procedente



(art. 18, primo comma L. cit.) e un termine di sessanta giorni per il pagamento volontario delle sanzioni nella misura ridotta di cui all'art. 16 L. cit.

Tale ipotesi costituisce una forma di definizione amministrativa del procedimento nella sua fase iniziale che, comportando l'estinzione dell'illecito, consente, da un lato, all'amministrazione di non impiegare tempo e risorse nell'ulteriore istruzione del procedimento, diretto alla assunzione della determinazione finale della . sia in ordine all'an dell'esercizio del potere sanzionatorio (potendosi il procedimento definire anche con un provvedimento di archiviazione) sia in ordine al quantum della sanzione da irrogare, e permette, dall'altro lato, al trasgressore di definire in via anticipata un procedimento che può concludersi con l'emissione di un'ordinanza ingiunzione che irroga non soltanto una sanzione in misura superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 16 ma anche le eventuali sanzioni accessorie di cui all'art. 20.

Nel prevedere il meccanismo sopra descritto il legislatore ha espressamente stabilito che, in via generale e con le deroghe di cui al secondo comma dell'art. 16 che qui non rilevano, l'ammontare della somma il cui pagamento è ammesso in misura ridotta ai fini della c.d. oblazione è predeterminato dalla legge secondo i rigidi criteri normativamente indicati in correlazione alla cornice edittale (un terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo) mentre la determinazione, all'esito del procedimento amministrativo, della sanzione con l'ordinanza ingiunzione deve essere compiuta applicando al caso concreto i criteri di valutazione indicati nell'art. 11 (*"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*).

Nessun meccanismo di coordinamento è previsto dalla legge, in relazione alla quantificazione della sanzione da irrogarsi con l'ordinanza ingiunzione rispetto all'ammontare della somma in misura ridotta di cui all'art. 16, non essendo previsto, ad esempio, che l'ammontare della prima non possa essere inferiore alla seconda.

Né tale forma di coordinamento appare imposta dal punto di vista logico, come parrebbe suggerire l'interpretazione fornita dal Ministero con la Circolare n. 146/92, proprio in considerazione della natura e della funzione dell'istituto di definizione di cui all'art. 16 come sopra ricostruito.

Del resto, anche la giurisprudenza ha enucleato un possibile coordinamento e interazione tra le due norme soltanto per la quantificazione della sanzione nell'ipotesi in cui l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che consentano una valutazione della sua gravità, alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi, dovendosi ritenere corretto - in tale



ipotesi - il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 24.3.2004).

Ove, dunque, le caratteristiche del caso concreto consentono, come nel caso di specie, di individuare tratti caratterizzanti idonei ad essere valutati alla luce dei criteri di cui all'art. 11 non vi sono ragioni per limitare la quantificazione della sanzione all'interno della intera cornice edittale.

Tanto premesso, ritiene il giudice che alla luce delle circostanze della fattispecie in esame, la quantificazione della sanzione debba essere compiuta nella misura del medio edittale.

Depone in tal senso sia la gravità dell'illecito, essendo l'omissione del versamento delle indennità proseguita per alcuni mesi, sia l'opera svolta dall'agente per l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito, in considerazione della attivazione del ricorrente per regolarizzare la posizione del lavoratore coinvolto, sia la personalità dell'agente, mai in precedenza sanzionato, sia le sue condizioni economiche, alla luce del volume d'affari dell'impresa.

Alla luce di quanto sopra la sanzione deve essere rideterminata nella misura di € 15.493,00.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:

- A) Nella causa portante il N° di R.G. 15636/2017, in parziale accoglimento del ricorso, riduce quanto dovuto in base alla ordinanza ingiunzione n. 3976/2017/E del 20.9.2017 emessa dalla \_\_\_\_\_ alla minor somma di € 15.493,00, oltre spese di notifica; spese di lite integralmente compensate.
- B) Nella causa portante il N° di R.G. 16812/2018 si dichiara cessata la materia del contendere, spese di lite compensate

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege* e allegata a verbale.

Firenze, 5 dicembre 2019 ore 17,30

Il giudice on.

Liliana Anselmo



